



Istituto comprensivo “G. Falcone e P. Borsellino”
Offanengo (Cr)

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA E INCLUSIONE
PER GLI STUDENTI STRANIERI NEOARRIVATI IN ITALIA (N.A.I.)



PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA E INCLUSIONE PER GLI STUDENTI STRANIERI NEOARRIVATI IN ITALIA (N.A.I.)

1. INTRODUZIONE

1.1 - Che cos'è il Protocollo di accoglienza

1.2 - Chi sono gli studenti stranieri neoarrivati in Italia o NAI

2. ACCOGLIENZA E INCLUSIONE

Fase amministrativa e burocratica

2.1 - L'iscrizione

Fase comunicativa e relazionale

2.2 - Colloquio conoscitivo con la famiglia e con l'alunno

Fase educativa e didattica

2.3 - Assegnazione alla classe

2.4 - Assegnazione alla sezione

2.5 - Strategie didattiche

2.6 - Linee orientative sulla valutazione degli alunni stranieri

2.7 - Criteri generali per la valutazione

2.8 - Esami di Stato scuola secondaria di primo grado

2.9 - Orientamento

3. CONCLUSIONI

4. RIFERIMENTI NORMATIVI

5. SITOGRAFIA WEB

6. BIBLIOGRAFIA

1. INTRODUZIONE

1.1 - Che cos'è il Protocollo di accoglienza

Il Protocollo di accoglienza è un documento che viene deliberato dal Collegio dei Docenti.

Contiene i principi, i criteri, le indicazioni riguardanti l'iscrizione, l'inserimento, l'inclusione e la valutazione degli alunni di recente immigrazione.

Definisce i compiti e i ruoli degli operatori scolastici.

Traccia le fasi di accoglienza e le attività di facilitazione per l'apprendimento della lingua italiana e dell'inclusione.

Il Protocollo di accoglienza è uno strumento di lavoro flessibile che potrà essere rivisto ed aggiornato sulla base delle nuove esigenze, delle esperienze pregresse e delle risorse della scuola.

1.2 - Chi sono gli studenti stranieri neoarrivati in Italia o NAI

Per alunni stranieri neoarrivati in Italia (NAI) si intendono gli alunni inseriti per la prima volta nel nostro sistema scolastico nell'anno in corso o in quello precedente. Gli alunni stranieri NAI, per periodi più o meno lunghi, a seconda dell'età, della provenienza, delle lingue di origine, della scolarità pregressa, dei tratti personali e di elementi contestuali, si possono annoverare nella categoria di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES).

2. ACCOGLIENZA E INCLUSIONE

FASE AMMINISTRATIVA E BUROCRATICA

2.1 - L'iscrizione

L'iscrizione viene effettuata presso la segreteria dell'Istituto Comprensivo da un Assistente Amministrativo incaricato.

All'atto dell'iscrizione l'Assistente Amministrativo:

- raccoglie le informazioni e i documenti necessari, a norma di legge, o le autocertificazioni (documenti anagrafici, sanitari e scolastici);
- richiede il documento tradotto e convalidato dal Consolato italiano presso il Paese di provenienza, attestante la classe o la scuola frequentata nel Paese d'origine, qualora si tratti di alunni provenienti dall'estero;
- verifica la scelta di avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica;
- fornisce informazioni sull'organizzazione scolastica: orari scolastici, mensa, buoni libro, ecc.;
- informa i genitori del tempo che intercorrerà tra l'iscrizione e l'effettivo inserimento nella classe, qualora l'iscrizione sia richiesta in corso d'anno;
- informa i Referenti Intercultura della presenza di alunni stranieri in ingresso (al termine del periodo utile alle nuove iscrizioni, all'inizio di ogni nuovo anno scolastico o durante l'anno stesso);
- comunica ai genitori, dopo aver consultato i Referenti Intercultura, la data stabilita per il primo incontro-colloquio con la famiglia dell'alunno straniero.

FASE COMUNICATIVA E RELAZIONALE

2.2 - Colloquio conoscitivo con la famiglia e con l'alunno

Questa fase è in carico al Referente Intercultura di riferimento, che incontra la famiglia e compila il modulo di Accoglienza per acquisire dati e informazioni relativi alla biografia personale, linguistica e scolastica dell'alunno NAI.

Il primo incontro con gli alunni stranieri e i loro genitori è finalizzato a:

- a) conoscenza reciproca e raccolta di informazioni relative ai seguenti aspetti: Paese di provenienza, contesto socio-culturale, età di arrivo in Italia, scolarità pregressa (in Italia e/o nel Paese d'origine);
- b) presentazione alla famiglia degli aspetti più rilevanti relativi all'organizzazione della scuola, di cui è stata precedentemente fornita documentazione dall'ufficio di segreteria alla famiglia stessa;
- c) raccolta di eventuali richieste, esigenze o segnalazioni di problemi/difficoltà relativi all'alunno così come esposti dai genitori;
- d) accertamento di prerequisiti linguistici e di conoscenza mediante un colloquio e/o una o più prove scritte, articolate in tempi da stabilirsi. Nel caso in cui l'alunno non abbia le competenze per rispondere a questionari scritti, si effettuerà soltanto il colloquio orale.

Il Referente comunicherà alla famiglia la necessità di uno spazio-temporale di qualche giorno per decidere l'inserimento dell'alunno, preparare la classe prescelta ad accogliere il nuovo arrivato, predisporre e attivare i necessari interventi di facilitazione per l'apprendimento dell'italiano.

FASE EDUCATIVO-DIDATTICA

2.3 - Assegnazione alla classe

L'inserimento scolastico dei ragazzi stranieri avviene sulla base del D.P.R. n. 394/99 – cap. VII – art. 45 applicativo dell'art. 36 della legge 40/98. Tale normativa sancisce che:

«Comma 1

I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. L'iscrizione avviene nelle scuole italiane di ogni ordine e grado nei modi e nelle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico.

I minori stranieri privi di documentazione anagrafica, ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva. Qualora la scuola riscontri il caso di minori stranieri "non accompagnati", abbandonati o privi di genitori o di altri adulti legalmente responsabili della loro tutela, deve darne immediata segnalazione all'autorità pubblica competente per le procedure di accoglienza e affido, ovvero di rimpatrio assistito (art. 32 del D. Lgs. N.286/1998).

Comma 2

La riserva di cui sopra non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado.

In mancanza di accertamenti negativi sull'identità dichiarata dall'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con i dati anagrafici acquisiti al momento dell'iscrizione.

I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il Collegio dei Docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:

dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica; dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno; del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza; del titolo di studio eventualmente già posseduto dall'alunno.

Inoltre la C.M. 35 del 26 marzo del 2010 per l'alunno, che ha un'età per cui ordinariamente è prevista la frequenza in una classe superiore a quella a cui viene ammesso al termine dell'anno scolastico, contempla la possibilità di accelerazione del percorso scolastico ai fini dell'allineamento anagrafico attraverso l'esame di idoneità alla suddetta classe.

Si precisa, inoltre, che quando un alunno, anche di origine straniera, viene iscritto definitivamente alla frequenza di una determinata classe di ciclo scolastico, lo studente deve seguire nel suo percorso scolastico l'ordinaria successione delle classi prevista dall'ordinamento.»

Presso l'Istituto comprensivo "Falcone e Borsellino" di Offanengo il Collegio dei Docenti affida ai Referenti Intercultura il compito di acquisire le informazioni necessarie e di presentare la situazione al Dirigente Scolastico che poi decide la classe a cui assegnare l'alunno.

Allegato A: INDICAZIONI PER L'INSERIMENTO DI ALUNNI NAI (NEO ARRIVATI IN ITALIA)

2.4 - Assegnazione alla sezione

La sezione viene individuata dal Dirigente scolastico previa consultazione dei Coordinatori di Team / di Classe tenendo conto:

- della presenza nella classe di altri allievi stranieri provenienti dallo stesso Paese: si eviterà di concentrare gli alunni stranieri in un'unica classe, tenendo presente le indicazioni della C.M. n.2 dell'8/02/2010. Infatti è consigliabile non inserire nella stessa classe alunni di uguale provenienza per favorire un apprendimento della lingua italiana più veloce a contatto con gli studenti italiani e contemporaneamente promuovere lo scambio tra culture diverse;
- del numero degli allievi per classe, privilegiando quella meno numerosa;
- del numero di alunni stranieri presenti nella classe;
- della complessità della classe: si sceglierà una classe in cui ci siano dinamiche relazionali positive e un numero ridotto di programmazioni personalizzate/individualizzate e che, per le sue caratteristiche, potrebbe trarre beneficio da questo inserimento.

L'assegnazione definitiva dell'alunno alla classe verrà comunicata dalla segreteria alla famiglia e dal Coordinatore di Team /di Classe agli insegnanti di classe, che predisporranno il percorso di accoglienza.

2.5 - Strategie didattiche

Sarà compito di tutti i docenti del Team/Consiglio di classe sensibilizzare la classe all'accoglienza del nuovo compagno e favorire l'inserimento dell'alunno straniero nella classe:

- informando i compagni del nuovo arrivo e creando un clima positivo di attesa;
- dedicando del tempo ad attività di benvenuto e conoscenza;
- preparando un'aula visibilmente multiculturale (cartelli di benvenuto nella lingua d'origine, carta geografica con segnato il Paese di provenienza...);
- individuando un alunno particolarmente adatto a svolgere la funzione di tutor (compagno di viaggio) dello studente straniero;
- favorendo la conoscenza degli spazi, dei tempi e dei ritmi della scuola;
- facilitando la comprensione dell'organizzazione delle attività;
- attuando un rinforzo sistematico in classe: è essenziale cercare sempre il coinvolgimento attivo dell'alunno nelle attività, anche se non è in grado di seguire le lezioni.

2.6 - Linee orientative sulla stesura del Piano didattico personalizzato

"I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani" (DPR394/1999, art. 45). Questa norma è richiamata anche nel D. Lgs. 62/2017 art. 1. Pertanto agli alunni stranieri iscritti nelle scuole italiane, sia statali che paritarie, si applicano tutte le disposizioni previste dal regolamento (Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri, febbraio 2014).

In accordo con quanto contenuto nella normativa nazionale, per gli alunni NAI, per i quali il Team o il Consiglio di Classe lo ritenesse opportuno, viene predisposto un PDP (Direttiva ministeriale sui bisogni

educativi speciali del 27 dicembre 2012) nei tempi previsti per la programmazione curricolare o, in caso di ingresso in corso d'anno, entro due mesi dall'inizio della frequenza scolastica. Il percorso può essere rivisto e corretto in itinere.

«Per questi alunni e in particolare per coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana [...] è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative».

“[...] è compito doveroso dei Team/Consigli di Classe indicare in quali altri casi sia opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica” (Circolare ministeriale n. 8/2013).

La famiglia va informata sulla necessità di programmare un Percorso Didattico Personalizzato, atto a favorire l'inserimento nel nuovo contesto scolastico, l'acquisizione della lingua italiana e il successo formativo dell'allievo.

Inoltre nelle Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri del febbraio 2014 si precisa che: “È prioritario, in tal senso, che la scuola favorisca, con specifiche strategie e percorsi personalizzati, a partire dalle Indicazioni nazionali per il curricolo del primo ciclo di istruzione e, successivamente, dalle Indicazioni e Linee guida per le scuole secondarie di secondo grado, un possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni, garantendo agli studenti non italiani una valutazione che tenga conto, per quanto possibile, della loro storia scolastica precedente, degli esiti raggiunti, delle caratteristiche delle scuole frequentate, delle abilità e competenze essenziali acquisite”. L'esigenza di mettere al centro del processo di apprendimento la persona si evince anche dalla scelta pedagogica e didattica dei piani di studio personalizzati (L. 53/2003).

Tuttavia la Nota Ministeriale del 22 novembre 2013 ricorda che “gli alunni con cittadinanza non italiana necessitano anzitutto di interventi didattici di natura transitoria relativi all'apprendimento della lingua e che solo in via eccezionale si deve ricorrere alla formalizzazione di un vero e proprio piano didattico personalizzato”. La mancanza della cittadinanza italiana e/o la provenienza da un Paese straniero non devono comunque costituire elemento discriminante o discriminatorio.

La stesura del PDP permette di valorizzare costruttivamente le conoscenze pregresse e mirare a coinvolgere e motivare l'alunno. La durata dell'adozione del PDP varia in base ai progressi dell'alunno: di fronte a un'adeguata motivazione e a un impegno costante, in generale si può ipotizzare una durata di almeno due anni. Il PDP costituisce il punto di riferimento essenziale per la valutazione dell'alunno straniero.

Il PDP è un punto di riferimento e deve essere redatto anche se il percorso personalizzato riguarda solo alcune discipline.

Attraverso questo strumento i docenti indirizzano il percorso di studi verso gli obiettivi comuni mediante scelte quali:

- a) l'attribuzione di priorità all'apprendimento della lingua italiana;
- b) la sospensione temporanea di alcuni insegnamenti (nel 1° quadrimestre), al momento valutati inaccessibili agli allievi, da riprendere e riproporre successivamente con contenuti essenziali. In sostituzione dello studio delle suddette discipline verranno predisposte attività di alfabetizzazione o consolidamento linguistico;
- c) la selezione dei nuclei essenziali delle singole discipline, nonché la selezione e la declinazione delle competenze ritenute adatte in riferimento alla specifica situazione dell'allievo, compresa l'integrazione delle competenze già sviluppate in L1 (lingua d'origine);
- d) la sostituzione della seconda lingua straniera con l'insegnamento dell'italiano L2 o di una lingua straniera comunitaria il cui studio era già stato avviato nel Paese d'origine, compatibilmente con la disponibilità delle risorse professionali interne alla scuola (art. 5 del DPR n.89/2009; C.M. n.4 del 15/01/09; Nota MIUR del 08/01/2010). Come ricordato dal Ministero, l'art.5, co.10 del D.P.R. n.89/2009 prevede che le due ore settimanali destinate all'insegnamento della seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado possano, a determinate condizioni, essere “utilizzate anche per potenziare l'insegnamento della lingua italiana per gli alunni stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e competenze nella medesima lingua italiana”.
In questo caso il Consiglio di classe verbalizza l'esonero dalla seconda lingua comunitaria, riportando nel verbale la seguente dicitura:

- *per gli alunni delle classi prime e seconde:*
 “Sulla base della CM n. 8 del 6 marzo 2013 per l’alunno/a le due ore di seconda lingua comunitaria sono utilizzate per potenziare l’insegnamento della lingua italiana”. In sede di scrutinio intermedio e finale nel documento di valutazione, in corrispondenza della seconda lingua straniera, va indicato “ES” (esonerato);
- *per gli alunni delle classi terze:*
 “Sulla base della CM n. 8 del 6 marzo 2013 per l’alunno/a le due ore di seconda lingua comunitaria sono utilizzate per potenziare l’insegnamento della lingua italiana. Per tale alunno/a, sulla base della DM n. 741 del 3 ottobre 2017 la prova scritta dell’Esame di Stato fa riferimento ad una sola lingua straniera (inglese)”. In sede di scrutinio intermedio e finale nel documento di valutazione, in corrispondenza della seconda lingua straniera, va indicato “ES” (esonerato).

Corsi intensivi propedeutici all’ingresso nella classe di pertinenza possono anche essere organizzati in periodi - giugno/luglio/inizio settembre - in cui non si tiene la normale attività scolastica, proposta operativa contenuta nel documento “Diversi da chi? Raccomandazioni per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’intercultura” a cura dell’Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’intercultura del MIUR, settembre 2015. Tuttavia l’esonero dallo studio della seconda lingua straniera eventualmente previsto per l’alunno straniero inserito in classe prima per promuovere il potenziamento della lingua inglese o della lingua italiana non esclude per lo stesso la possibilità di essere ammesso alla classe seconda con frequenza della seconda lingua straniera nel caso in cui lo studente al termine del primo anno abbia conseguito una adeguata conoscenza e competenza della lingua italiana, sì da non richiedere più l’intervento aggiuntivo attraverso una serie di lezioni in una seconda lingua straniera con relativo accertamento delle competenze acquisite;

- e) l’individuazione di strategie didattiche coerenti con l’effettiva situazione di partenza dell’allievo e con l’efficace gestione di classi eterogenee;
- f) è anche da considerare l’opportunità di una rimodulazione dei contenuti, che escluda in parte o in toto quelli previsti dalle programmazioni didattiche per l’anno frequentato dallo studente NAI, per sostituirli con contenuti adatti al livello di competenza linguistica dello studente realmente verificato, a condizione che tali contenuti siano funzionali allo sviluppo delle competenze previste per l’anno di corso che lo studente frequenta.

La stesura del PDP non è più necessaria nel momento in cui l’allievo è in grado di seguire autonomamente gran parte delle attività ed è in grado di raggiungere gli obiettivi minimi disciplinari della classe d’inserimento.

Per lavorare al meglio con gli allievi NAI si propongono, in occasione della stesura del PDP, alcune semplici misure che possono essere applicate ad ampio raggio su tutte le materie curriculari:

- dispensa dalla lettura ad alta voce;
- dispensa dalla scrittura veloce sotto dettatura;
- concessione dell’uso del vocabolario;
- utilizzo di testi facilitati;
- utilizzo di brevi dispense scritte al computer in linguaggio semplice, sintetico e ricco di tabelle e schematizzazioni;
- programmazione di tempi più lunghi per prove scritte e per lo studio a casa;
- organizzazione di interrogazioni programmate;
- somministrazione di prove scritte e orali con modalità che tengano conto più del contenuto che della forma;
- predisposizione di prove scritte differenziate.

In particolare si consiglia di tralasciare verifiche scritte con domande aperte, temi e riassunti e di privilegiare verifiche semistrutturate, a completamento, applicazione di formule, e di fornire per ciascuna tipologia di esercizio un esempio.

2.7 - Criteri generali per la valutazione

L'art. 45, comma 4, del D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999 afferma che:

"Il Collegio dei Docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa".

Sulla base di questo:

- ciascun docente, nell'ambito della propria disciplina, deve opportunamente selezionare i contenuti, individuare i nuclei tematici fondamentali, secondo il Piano didattico individuato per l'alunno dal Team/Consiglio di Classe;
- ogni scelta didattica effettuata dai docenti del Team/Consiglio di Classe deve essere contenuta nel Piano Didattico Personalizzato;
- il Piano Didattico Personalizzato sarà punto di riferimento essenziale per la valutazione dell'alunno straniero;
- il lavoro svolto dall'alunno nei corsi di alfabetizzazione o di sostegno linguistico (L2), che è oggetto di verifiche, concorrerà alla sua valutazione formativa.

I docenti dovranno inoltre prendere in considerazione i seguenti indicatori:

- a) il percorso scolastico pregresso (ove possibile);
- b) i progressi rispetto alla situazione di partenza;
- c) i risultati ottenuti nell'apprendimento dell'italiano L2;
- d) la motivazione;
- e) la partecipazione;
- f) l'impegno.

La C.M. 24/2006 recita: "In questo contesto, che privilegia la valutazione formativa rispetto a quella "certificativa", si prendono in considerazione il percorso dell'alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l'impegno e, soprattutto, le potenzialità di apprendimento dimostrate. In particolare, nel momento in cui si decide il passaggio o meno da una classe all'altra o da un grado scolastico al successivo, occorre far riferimento a una pluralità di elementi fra cui non può mancare una previsione di sviluppo dell'alunno. Emerge chiaramente come nell'attuale contesto normativo vengono rafforzati il ruolo e la responsabilità delle istituzioni scolastiche autonome e dei docenti nella valutazione degli alunni."

Le Linee guida per la valutazione nella scuola primaria (DM 172/2020) sottolineano che "L'ottica è quella della valutazione per l'apprendimento, che ha carattere formativo perché le informazioni rilevate sono utilizzate anche per adattare l'insegnamento ai bisogni educativi concreti degli alunni e ai loro stili di apprendimento, modificando le attività in funzione di ciò che è stato osservato e a partire da ciò che può essere valorizzato".

Nel **primo quadrimestre** la valutazione potrà:

- non essere espressa (fase della prima alfabetizzazione);
- essere espressa in base al personale percorso di apprendimento;
- essere espressa solo in alcune discipline.

Sul documento di valutazione (all'interno del giudizio globale) e nel verbale dello scrutinio verranno pertanto utilizzate, se necessario, le seguenti diciture: "La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l'alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana" oppure "La valutazione [specificare se in tutte o solo in alcune discipline] non viene espressa in quanto l'alunno si trova nella fase di prima alfabetizzazione della lingua italiana"; in questo ultimo caso si pone ES (esonero) sulla scheda di valutazione.

Nel **secondo quadrimestre** la valutazione è comunque formulata perché costituisce la base per il passaggio o meno alla classe successiva; pertanto essa deve essere espressa per ogni disciplina. La valutazione finale non potrà essere semplice media delle misurazioni rilevate, ma dovrà tenere in considerazione in modo particolare il percorso dell'alunno, la progressione nell'apprendimento, gli obiettivi possibili, nonché la motivazione, la partecipazione, l'impegno.

I docenti di classe, nel caso di:

- allievi iscritti nel secondo quadrimestre inoltrato
- allievi che richiedono tempi molto lunghi di apprendimento della lingua italiana
- allievi con scarsa scolarizzazione nel Paese d'origine
- allievi non alfabetizzati in lingua d'origine

considerano che "i tempi dell'apprendimento non devono necessariamente coincidere con il termine dell'anno scolastico" e danno una valutazione positiva in tutte le discipline, promuovendo l'allievo all'anno successivo e accompagnando la scheda di valutazione con una relazione sulle motivazioni che hanno spinto il Team/Consiglio di classe a prendere tale decisione, finalizzata a concedere il tempo necessario per valutare nel corso dell'anno successivo i progressi dell'allievo, in un'ottica di promozione del successo formativo e di fruizione piena delle opportunità da parte di tutti (da inserire anche nel verbale dello scrutinio). Tale procedura appare particolarmente importante nei casi di allievi con età superiore di uno o più anni rispetto ai compagni di classe.

Se si valuta, invece, che l'alunno nel corso dell'anno non abbia raggiunto né gli obiettivi minimi relativi all'apprendimento della lingua stabiliti dal docente alfabetizzatore, né gli obiettivi mirati stabiliti dalla programmazione dei docenti di classe, andrà valutata la possibilità di non ammissione alla classe superiore al fine di garantirgli l'opportunità di approfondire la conoscenza della lingua italiana, L2.

Alla fine del percorso scolastico, la certificazione delle competenze per gli alunni stranieri si opera sulla base di parametri equivalenti a quelli del resto della classe: risulterà differente solo la modalità per il raggiungimento degli obiettivi minimi per ciascuna disciplina così come individuati dai vari dipartimenti.

2.8 - Esami di Stato scuola secondaria di primo grado

Per quanto riguarda gli esami, le Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri del MIUR del febbraio 2014 ricordano che "la normativa d'esame non permette di differenziare formalmente le prove per gli studenti stranieri ma solo per gli studenti con bisogni educativi speciali certificati o comunque forniti di un piano didattico personalizzato. È importante che anche nella relazione di presentazione della classe all'esame di Stato, sia al termine del primo che del secondo ciclo, vi sia un'adeguata presentazione degli studenti stranieri e delle modalità con cui si sono svolti i rispettivi percorsi di inserimento scolastico e di apprendimento. [...] Per l'esame al termine del primo ciclo, nel caso di notevoli difficoltà comunicative, è possibile prevedere la presenza di docenti o mediatori linguistici competenti nella lingua d'origine degli studenti per facilitare la comprensione. Nel caso sia stato possibile assicurare allo studente l'utilizzazione della lingua d'origine per alcune discipline scolastiche, potrà essere effettuato l'accertamento delle competenze maturate. Per l'esame di Stato al termine del secondo ciclo sono da considerarsi crediti formativi eventuali percorsi di mantenimento e sviluppo della lingua d'origine. Nel colloquio orale possono essere valorizzati contenuti relativi alla cultura e alla lingua del Paese d'origine."

Nota n. 3587 del 3/06/2014 "Esami di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione": "Per altre situazioni di alunni con BES [...] la Commissione d'esame terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con Bisogni Educativi Speciali (BES), per i quali sia stato redatto apposito Piano Didattico Personalizzato e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine i Consigli di classe trasmetteranno alla Commissione d'esame i Piani Didattici Personalizzati.

In ogni caso, per siffatte tipologie, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, sia scritto che orale, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per gli alunni con DSA".

È opportuno contemperare le prove dell'esame di licenza con il possesso delle competenze essenziali.

Le prove scritte e orali per l'allievo straniero si configurano come prove in L2, pertanto è opportuno:

- prevedere nella terna almeno una prova riferita a contenuti conosciuti dall'alunno;
- facilitare l'elaborazione della prova con indicazioni adeguate, sia scritte (immagini, schemi, domande guida) che orali;
- consentire nel corso di tutte le prove la consultazione del dizionario bilingue;
- concordare per il colloquio contenuti affrontati nel percorso scolastico personale dell'allievo straniero.

Tutto ciò può essere concretizzato con flessibilità orientandosi verso prove d'esame:

- a "ventaglio" (diverse modalità e tipologie di prove);
- a "gradini" (diversi livelli di raggiungimento delle competenze essenziali).

Ad esempio nell'ambito linguistico è possibile passare da un tipo di testo ad un altro, per esempio da testi a figure, a testi misti, a testi verbali. La scrittura documentata, grazie al dossier di documenti verbali, iconici, grafici risponde a questa esigenza. Inoltre questa modalità è un'opportunità per tutti gli allievi di trovare il modo di esprimere le proprie conoscenze entro un margine di accettabilità e in rapporto agli stessi indicatori, anche se su base semplificata per gli stranieri, in relazione al loro PDP. Oppure nella terna di italiano è possibile prevedere una prova a contenuto ampio e conosciuto dall'allievo. In ogni caso è possibile ricorrere a modalità testuali a scelta: lettera/diario, testo narrativo...

Nell'ambito matematico e delle lingue straniere è auspicabile formulare prove a gradini formate da quesiti tra loro dipendenti ma che guidino l'allievo nelle soluzioni richieste dalle più semplici alle più complesse esplicitando chiaramente tutti i passaggi richiesti, o tra loro indipendenti, articolate con richieste graduate che individuano in modo chiaro il livello di sufficienza e i livelli successivi.

A proposito della seconda lingua comunitaria il D.M. 741 art. 9 comma 4 del 3/10/2017 stabilisce: «Per le alunne e gli alunni che utilizzano le due ore settimanali di insegnamento della seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per potenziare l'insegnamento dell'italiano per gli alunni stranieri, la prova scritta fa riferimento ad una sola lingua straniera». La stessa indicazione viene fornita nella Nota Min. 1865 del 10/10/2017 "Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione."

Per quanto riguarda la prova nazionale predisposta dall'INVALSI, gli alunni stranieri partecipano alla suddetta prova secondo le stesse modalità degli allievi autoctoni, anche se inseriti per la prima volta in una scuola con lingua d'insegnamento italiana all'inizio o nel corso dell'anno scolastico.

Le sottocommissioni considereranno la particolare situazione degli alunni e, ove necessario, utilizzeranno le misure previste dalle Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri (febbraio 2014).

2.9 - Orientamento

Anche agli alunni stranieri va garantito un percorso di orientamento completo che fornisca informazioni sulla realtà scolastica e lavorativa del territorio, affinché possano compiere scelte consapevoli in relazione all'attività lavorativa da intraprendere e per il proseguimento degli studi ed evitare il disagio, l'insuccesso e la dispersione scolastica.

In riferimento al sistema di orientamento da realizzare nei singoli Istituti, la Legge n.107 del 13 luglio 2015 specifica che: "Le attività e i progetti di orientamento scolastico nonché di accesso al lavoro sono

sviluppati con modalità idonee a sostenere anche le eventuali difficoltà e problematiche proprie degli studenti di origine straniera. All'attuazione delle disposizioni del primo periodo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.

Le recenti Linee guida per l'orientamento (DM 328 del 22/12/2022) delineano un quadro complessivo di “riforma dell'orientamento” dentro il quale si inseriscono le azioni da intraprendere con gli alunni stranieri. Pertanto sarà compito dei docenti e del tutor:

- valutare attentamente le attitudini, gli interessi e le competenze dell'alunno, poiché le difficoltà scolastiche degli stranieri aumentano statisticamente nel secondo ciclo di istruzione, coinvolgendo, se necessario, i mediatori linguistici e giovani tutor di origine migratoria;
- coinvolgere attivamente la famiglia dell'alunno, non solo fornendo informazioni sul sistema scolastico italiano e sulle opportunità di istruzione superiore attraverso la consegna di opuscoli informativi in lingua d'origine, ma anche verificando quale sia il progetto migratorio che la famiglia intende realizzare per il figlio (proseguire gli studi; per quanto tempo lavorare; tornare al Paese di origine).

3. CONCLUSIONI

Sulla base di quanto esposto, il Protocollo d'accoglienza si pone, dunque, nell'ottica di agire e di migliorare l'organizzazione e l'offerta formativa dell'Istituto riguardo le criticità relative alla presenza di alunni non italiani. Il Protocollo d'accoglienza viene approvato e deliberato dal Collegio dei Docenti ed inserito nel Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto.

4. RIFERIMENTI NORMATIVI

- C.M. n. 301/90 cit. e C.M. n. 205/90 cit.
- Circolare del Ministero degli Interni cit. e dalla C.M. n. 5/94, che ammette l'iscrizione di minori stranieri alla scuola dell'obbligo, ancorché sprovvisti di permesso di soggiorno, sino alla regolarizzazione della posizione
- D. Lgs. n. 286/1998 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
- Legge 6 marzo 1998, n. 40 "Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", cit., in particolare l'art. 36 ("I minori stranieri sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica")
- D.P.R. n. 394 del 31/08/1999 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero...", in particolare, art. 45
- Relativamente al riconoscimento dei titoli di studio conseguiti dagli stranieri nel Paese d'origine, le disposizioni sono costituite dal D.M. 10/06/1982 (G.U. n.163 del 16/06/1982), dalla C.M. n. 264 del 06/08/1982 e dagli artt. 381 -390 del D.L.vo n. 297/94 (Testo Unico delle leggi dell'istruzione)
- I minori stranieri sono soggetti all'obbligo scolastico; l'iscrizione alle classi della scuola dell'obbligo va accolta in qualsiasi momento dell'anno, in coincidenza con il loro arrivo sul suolo nazionale (D.P.R. n. 394/99, art. 45, C.M. del 23/03/2000 n. 87 e C.M. del 05/01/2001, n. 3). Essi vanno accolti anche se sprovvisti di permesso di soggiorno o privi di documentazione (art. 45 del DPR n. 394/99)
- All'atto d'iscrizione i genitori, o esercenti la patria potestà, possono presentare in luogo delle certificazioni rilasciate dall'autorità competente (anagrafe comunale) un'autocertificazione (D.P.R. n. 394/99) relativamente alle vaccinazioni effettuate

- Il minore straniero viene iscritto, in via generale, alla classe corrispondente all'età anagrafica (art. 45 del D.P.R. n. 394/99)
- Legge n. 40/1998: "La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tal fine promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni" (art. 36, comma III)
- D.L. del 25 Luglio 1998 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"
- D.P.R. 394 del 31/8/1999 ART. 45 che regola l'assegnazione degli alunni stranieri alle classi e la possibilità di individualizzazione dei percorsi
- C.M. N. 24 del 1° marzo 2006: "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri"
- "La via italiana per la scuola interculturale e l'integrazione degli alunni stranieri" dell'Ottobre 2007
- C. M. N. 2 dell'8 gennaio 2010: "Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana"
- Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri, MIUR (febbraio 2014)
- Legge n. 47/2017 Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati
- Linee guida per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni fuori dalla famiglia di origine, MIUR e Garante per l'Infanzia (dicembre 2017)
- Vademecum operativo per la presa in carico e l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, Ministero dell'interno (marzo 2021)
- "Orientamenti Interculturali. Idee e proposte per l'integrazione di alunne e alunni provenienti da contesti migratori", Ministero dell'Istruzione (marzo 2022)

5. SITOGRAFIA WEB

Vengono forniti in elenco alcuni siti indicativi del tantissimo materiale che ognuno può reperire attraverso Internet.

<http://academic.brooklyn.cuny.edu/modlang/carasi/site/pageone.html>

"Oggi e domani": corso completo, elementare, esercizi e suoni, con traduzioni in inglese.

<http://adesso.heinle.com/>

Esercizi interattivi di lessico e grammatica. Cliccare su "solo testo".

<http://www.attori.com/dizione/Diz00.htm>

Schede di fonetica, con la pronuncia corretta delle vocali, delle s, e delle z.

<http://www.bbc.co.uk/languages/italian/index.shtml>

Funzioni comunicative da apprendere ad un livello base.

www.centrocome.it

Molti materiali per l'insegnamento della lingua per comunicare e per studiare, sia per ragazzi che per adulti.

www.cestim.org/06scuola.htm

Progetti e materiali per l'accoglienza e l'inserimento nella scuola.

<http://www.conversazione.net/>

Lettura, ascolti, esercizi interattivi e altri stampabili su carta.

<http://corso.italica.rai.it/>

Video didattici, spiegazioni in portoghese, spagnolo, inglese.

[www.culturitalia.uibk.ac.at/culturit/ling\(uistic\)a.htm](http://www.culturitalia.uibk.ac.at/culturit/ling(uistic)a.htm)

Dizionari ed esercizi grammaticali.

http://www.cyberitalian.com/cgi-local/index_visitors.cgi

Offre 1 demo online su tre livelli.

<http://www.dienneti.it/risorse/italiano/stranieri.htm>

“Metasito” con ricchi elenchi di risorse.

www.2000milia.it

Percorsi didattici da utilizzare in classe; materiali per studenti e insegnanti.

<http://www.educational.rai.it/ioparloitaliano/corso.htm>

Corso della RAI per immigrati, scaricabile.

www.elimagazines.com/play/giochi.htm

Attività lessicali e giochi didattici.

http://www.fas.harvard.edu/~rll/resources/italian/language_resources.html#students

“Metasito” con ricchi elenchi di risorse.

www.ilnarratore.com

File mp3 per la narrazione e l’ascolto di storie.

www.insegnare-italiano.it

Sito di link per italianisti, al cui interno si trovano indirizzi di siti specialistici.

www.iprase.tn.it/old/italiano/introduzione.htm

Testi di facile lettura per lo studio delle discipline scolastiche.

www.italianol2.info/

Materiali per corsi di lingua per ragazzi e adulti.

www.learningpaths.org/italianindex.htm

Percorsi didattici per i diversi stili d’apprendimento.

<http://www.locuta.com/classroom.html>

“The Italian electronic classroom” – progetto del Centro Studi Italiani. Esercizi di grammatica, lessico, fonetica, spiegazioni grammaticali, ecc.

http://www.puntolingua.it/esercizi_intro_ita.asp

Esercizi di grammatica suddivisi per livello

<http://webs.racocatala.cat/llengua/it/index.html>

“Impariamo l’italiano” – esercizi di lingua italiana, Esercizi da svolgere a computer su grammatica, lessico, modi di dire, ecc.

<http://www.scudit.net/mdindice.htm>

Materiale didattico di italiano per stranieri aggiornato ogni 15 giorni, copre vari livelli da quello elementare a quello avanzato e propone materiale molto vario: attività di riflessione linguistica di lettura e comprensione, ecc.

http://www.uccellis.ud.it/Webschmurr/indice_italiano.htm

Strategie interattive per il rinforzo lessicale.

<http://utenti.lycos.it/italianonline/>

Cruciverba

<http://web.uvic.ca/hispanital/italian/italian100/>

Cruciverba, quiz, attività di completamento, ecc.

<http://www.zanichelli.it/benvenuti/index.html>

“Benvenuti nella scuola italiana” – sito dedicato agli studenti immigrati inseriti nella scuola italiana. Schede di storia, geografia, civiltà

<http://italianoperstranieri.loescher.it/materiale-didattico>

6. BIBLIOGRAFIA

Testi consigliati per la formazione glottodidattica degli insegnanti.

BALBONI P.E., *Le sfide di Babele. Insegnare le lingue nelle società complesse*, Torino, UTET, 2002

DIADORI P., PALERMO M., TRONCARELLI D., *Manuale di didattica dell'italiano L2*, Perugia, Guerra, 2009

DIADORI P., *Insegnare italiano a stranieri*, FIRENZE, Le Monnier, 2001

VEDOVELLI M., *L'italiano degli stranieri. Storia attualità prospettive*, Roma, Carocci, 2002

Allegato A: INDICAZIONI PER L'INSERIMENTO DI ALUNNI NAI (NEO ARRIVATI IN ITALIA)

Riferimento normativo

- DPR. 394/99 art. 45 comma 2

Al momento dell'iscrizione dell'alunno NAI, si prenda come riferimento l'anno di nascita degli studenti autoctoni che in quel determinato anno frequentano regolarmente una determinata classe.

L'alunno alloctono che possiede i requisiti, verrà iscritto alla medesima classe. In caso contrario e su delibera del Collegio dei Docenti, verrà retrocesso di un anno.

Alunno 14enne con meno di 8 anni scolarità	inserimento in classe 3 ^a secondaria di I grado	con predisposizione di Piano Didattico Personalizzato che favorisca il superamento dell'Esame di Stato e l'inserimento successivo nella scuola secondaria di secondo grado.
Alunno 14enne con 8 e più anni scolarità	inserimento in classe 1 ^a secondaria di II grado	con predisposizione di Piano Didattico Personalizzato ed eventuale percorso integrato con CPIA per licenza media.
Alunno 15enne	inserimento alla secondaria di II grado	con predisposizione di Piano Didattico Personalizzato ed eventuale percorso integrato con CPIA per licenza media.
Alunno 16enne	il Collegio dei Docenti della secondaria di II grado valuta caso per caso la classe di inserimento ed eventualmente il riorientamento verso altri indirizzi di studi presenti sul territorio, compreso il CPIA	con predisposizione di Piano Didattico Personalizzato ed eventuale iscrizione al CPIA per licenza media.